

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di decisione del Consiglio recante adozione della seconda fase del programma di cooperazione fra università ed imprese per la formazione nel campo delle tecnologie (COMETT II)

COM(88) 429 def.

(Presentata dalla Commissione il 26 luglio 1988)

(88/C 239/04)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 128,

vista la decisione 63/266/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1963, riguardante la fissazione di principi generali per la realizzazione di una politica comune di formazione professionale ⁽¹⁾ ed in particolare il secondo, sesto, settimo, nono e decimo principio enunciato,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che nella sua decisione 86/365/CEE, del 24 luglio 1986 ⁽²⁾, il Consiglio ha adottato un programma di cooperazione fra università e imprese in materia di formazione nel campo delle tecnologie per un periodo di quattro anni con inizio il 1° gennaio 1988;

considerando che l'articolo 6 della decisione succitata prevede che la Commissione presenterà prima del 31 ottobre 1988 al Consiglio, al Parlamento europeo ed al comitato economico e sociale un rapporto sull'esperienza acquisita nel corso dell'esecuzione del programma COMETT, accompagnato, eventualmente, da una proposta sulle modalità della sua continuazione; che il Consiglio deciderà su questa proposta prima del 31 ottobre 1989, dopo consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale;

considerando che il Consiglio europeo, riunitosi nel dicembre 1986, ha sottolineato l'importanza delle azioni comunitarie destinate all'occupazione ed aventi l'obiettivo di incoraggiare una migliore formazione dei giovani e degli adulti;

considerando che il Consiglio, nella sua risoluzione del 2 dicembre 1986 relativa ad un programma strategico per la crescita e l'occupazione, ha sottolineato il carattere prioritario della formazione iniziale e continua ⁽³⁾; che ha confermato questo impegno nella sua decisione 87/569/CEE, del 1° dicembre 1987, riguardante l'adozione di un programma di azione per la formazione professionale dei giovani e la preparazione dei giovani alla vita «adulta e professionale» ⁽⁴⁾;

considerando che il Consiglio ha già adottato, nel prolungamento del programma-quadro di ricerca e sviluppo ⁽⁵⁾, misure intese a rafforzare la collaborazione tecnologica ed industriale a livello comunitario, particolarmente con le sue decisioni 88/479/CEE ⁽⁶⁾, 88/108/CEE ⁽⁷⁾ e 88/419 ⁽⁸⁾ riguardanti ESPRIT, BRIT/EURAM, e SCIENCE e con la sua decisione 88/417/CEE ⁽⁹⁾ riguardante DELTA destinato specificamente al settore delle tecnologie dell'apprendimento che questa collaborazione tecnologica ed industriale nel settore della ricerca e dello sviluppo deve essere sostenuta da uno sforzo parallelo nel campo della formazione professionale;

considerando la decisione 87/307/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1987, relativa al programma strategico comunitario per l'innovazione ed il trasferimento delle tecnologie (SPRINT) ⁽¹⁰⁾, del quale talune attività riguardano il trasferimento del «know-how» nei settori della gestione dell'innovazione e del trasferimento delle tecnologie;

considerando che il Parlamento europeo ha adottato il 24 maggio 1983 una risoluzione sulla competitività dell'industria nella Comunità europea ⁽¹¹⁾, nella quale sottolinea la necessità di un maggior impegno nel settore della

⁽¹⁾ GU n. 63 del 20. 4. 1963, pagg. 1338/63.

⁽²⁾ GU n. L 122 dell'8. 8. 1986, pag. 17.

⁽³⁾ GU n. C 340 del 31. 12. 1986, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU n. L 346 del 10. 12. 1987, pag. 31.

⁽⁵⁾ GU n. L 302 del 24. 10. 1987, pag. 23.

⁽⁶⁾ GU n. L 118 del 6. 5. 1988, pag. 32.

⁽⁷⁾ GU n. L 59 del 4. 3. 1988, pag. 23.

⁽⁸⁾ GU n. L 206 del 30. 7. 1988, pag. 34.

⁽⁹⁾ GU n. L 206 del 30. 7. 1988, pag. 20.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987.

⁽¹¹⁾ GU n. C 135 del 24. 5. 1983, pag. 27.

formazione professionale e della preparazione dei dirigenti d'impresa; che tale risoluzione completa la risoluzione sulla formazione continua dei salariati nell'impresa e varie altre risoluzioni riguardanti in particolare l'insegnamento superiore e lo sviluppo della collaborazione universitaria nella Comunità europea ⁽¹⁾, le università aperte nella Comunità europea, il programma-quadro per le azioni comunitarie di sviluppo tecnologico ⁽²⁾ e lo sviluppo regionale, l'istruzione e la formazione ⁽³⁾;

considerando che un'adeguata utilizzazione dell'evoluzione tecnologica nell'industria dipenderà dalla versatilità, dalle qualifiche e dallo spirito imprenditoriale della forza lavoro; che in questo contesto è più che mai impellente la necessità di rafforzare a livello comunitario le iniziative e le azioni appropriate in corso destinate a valorizzare le risorse umane e gli investimenti nella formazione come complemento di una strategia comunitaria globale nel settore della politica industriale, della ricerca, dello sviluppo, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico; che la formazione professionale, in questa prospettiva, è uno strumento indispensabile per la realizzazione del mercato interno nel 1992;

considerando che deve essere rafforzata la collaborazione fra università ed imprese nel campo della formazione già iniziata nel primo programma COMETT all'interno degli Stati membri e, più in particolare, a livello locale e regionale ed essere sostenuta da misure comunitarie; che, in questo contesto, è importante sostenere le azioni di formazione a dimensione europea e di assicurare uno sviluppo equilibrato su tutto il territorio della Comunità; che è opportuno, a questo fine, associare nei limiti del possibile gli organismi esistenti negli Stati membri;

considerando che con ciò COMETT contribuisce al rafforzamento delle basi scientifiche e tecnologiche dell'industria europea e della sua competitività internazionale e, contemporaneamente, alla riduzione delle differenze fra le varie regioni e del ritardo delle regioni meno sviluppate secondo gli articoli 130 F e 130 A del trattato;

considerando che è necessario, nel prolungamento della risoluzione del Consiglio, del 3 novembre 1986, relativa ad un programma strategico in favore delle piccole e medie imprese ⁽⁴⁾, associare dette imprese alla realizzazione di COMETT ed alla diffusione dei risultati del programma;

considerando la decisione 87/327/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1987, riguardante l'adozione del programma di azione della Comunità europea in materia di mobilità degli studenti (ERASMUS);

considerando che per la realizzazione del programma la Commissione deve essere assistita da un comitato,

dopo aver consultato il comitato COMETT, costituito dalla succitata decisione 86/365/CEE ⁽⁵⁾, e considerati i

pareri espressi dal comitato consultivo per lo sviluppo della ricerca industriale (IRDAC), dal comitato consultivo per la formazione professionale, dall'unione delle confederazioni dell'industria e dei datori di lavoro d'Europa (UNICE), dalla confederazione europea dei sindacati (CES) e dal comitato di collegamento delle conferenze dei rettori degli Stati membri delle Comunità europee,

DECIDE:

Articolo 1

1. È adottata per un periodo di cinque anni con inizio al 1° gennaio 1990 una seconda fase del programma COMETT di collaborazione fra università e imprese in materia di formazione nel campo delle tecnologie — qui di seguito COMETT II.

2. Le modalità di COMETT II sono esposte nell'allegato.

Articolo 2

Ai fini di COMETT II:

- il termine «università» è utilizzato come un termine generico per tutti i tipi di istituti di istruzione e formazione postsecondaria che offrono, eventualmente nell'ambito di una formazione avanzata, qualifiche o diplomi a tale livello a prescindere dalla rispettiva denominazione negli Stati membri,
- il termine «impresa» è utilizzato per designare tutti i tipi di attività economica, sia le grandi che le piccole e medie imprese, a prescindere dal loro statuto situazione giuridica e dai modi di applicazione delle nuove tecnologie. Per estensione, il termine «impresa» designa anche associazioni professionali, organismi di sviluppo economico (in particolare le camere di commercio e d'industria o/e loro equivalenti) e le organizzazioni che rappresentano i datori di lavoro e i lavoratori.

Articolo 3

Gli obiettivi di COMETT II sono i seguenti:

- migliorare l'offerta di formazione a livello locale, regionale e nazionale con il concorso delle istanze interessate contribuendo in tal modo all'equilibrato sviluppo economico e sociale della Comunità;
- conferire una dimensione europea alla cooperazione fra università ed imprese nel settore delle formazioni iniziali e continue alle tecnologie, alle loro applica-

⁽¹⁾ GU n. C 104 del 16. 4. 1984, pag. 48.

⁽²⁾ GU n. C 7 del 12. 1. 1987, pag. 19.

⁽³⁾ GU n. C 99 del 13. 4. 1987, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU n. C 287 del 14. 11. 1986, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1987, pag. 20.

zioni ed al loro trasferimento, sostenendo, in questo contesto, il contributo degli istituti di insegnamento superiore alla realizzazione del mercato interno;

- favorire lo sviluppo congiunto di programmi di formazione e lo scambio di esperienze nonché l'impiego ottimale delle risorse in materia di formazione a livello comunitario;
- sviluppare il livello di formazione in risposta ai cambiamenti tecnologici ed ai mutamenti sociali, individuando le priorità che ne derivano nei dispositivi esistenti, in particolare in favore delle piccole e medie imprese, e che necessitano di un'azione supplementare sia negli Stati membri sia a livello della Comunità e favorendo l'uguaglianza di opportunità fra uomo e donna.

Articolo 4

1. La Comunità contribuirà alla realizzazione di COMETT II nei limiti dei mezzi finanziari attribuiti a questo programma nel bilancio delle Comunità europee e rispettando le previsioni finanziarie 1988—1992 decise di concerto dalle tre Istituzioni nonché la loro evoluzione.

2. L'importo ritenuto necessario per attuare il programma COMETT II è di 250 milioni di ECU. Questo importo è destinato al finanziamento dei vari incentivi e delle diverse misure indicate nell'allegato, ivi compreso il sostegno alle azioni di valutazione, animazione e diffusione necessarie alla realizzazione del programma.

Articolo 5

1. La Commissione attua il programma COMETT II sulla base delle misure definite nell'allegato.

2. Nell'esecuzione di questo compito, la Commissione è assistita da un comitato di carattere consultivo composto da due rappresentanti di ogni Stato membro, di cui uno rappresentante le imprese, presieduto dal rappresentante della Commissione. I membri del comitato assicurano il collegamento fra COMETT II e le iniziative simili attuate negli Stati membri. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato emette il suo parere su questo progetto in un termine di tempo che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza del problema ed, eventualmente, mettendolo ai voti. Il parere è trascritto nel verbale. Inoltre, ogni Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione venga messa a verbale. La Commissione tiene in debito conto il parere espresso dal comitato, informandolo sugli sviluppi dati a detto parere. La Commissione può consultare il comitato su qualsiasi problema riguardante la realizzazione di COMETT II.

3. Due rappresentanti dei partners sociali, nominati dalla Commissione sulla base di proposte delle organizzazioni, rappresentano i partners sociali a livello comunitario e partecipano ai lavori del comitato come osservatori.

4. Un rapporto annuale di attività sull'attuazione di COMETT II è sottoposto dalla Commissione, dopo consultazione con il comitato COMETT, al Consiglio, al Parlamento europeo ed al Comitato economico e sociale.

5. La Commissione verifica la concordanza fra il programma COMETT II e le altre azioni comunitarie di ricerca e sviluppo già programmate — in particolare il programma DELTA — e con quelle attuate nel settore dell'innovazione e del trasferimento tecnologico — in particolare il programma SPRINT — e nel campo dell'istruzione e della formazione — in particolare i programmi ERASMUS di mobilità degli studenti e EUROTECNET di formazione professionale nel settore delle tecnologie dell'informazione, nonché quelle a favore delle piccole e medie imprese.

Articolo 6

1. Prima del 30 giugno 1992, la Commissione farà pervenire al Consiglio, al Parlamento europeo ed al Comitato economico e sociale un rapporto intermedio di valutazione sulla realizzazione di COMETT II. Questo rapporto sarà accompagnato, eventualmente, da suggerimenti relativi agli eventuali cambiamenti nell'evoluzione che potrebbero rivelarsi necessari alla luce degli sviluppi nell'attuazione del programma.

2. Prima del 30 giugno 1995, la Commissione presenterà al Consiglio, al Parlamento ed al Comitato economico e sociale un rapporto finale sull'esperienza acquisita e sui risultati di COMETT II riguardanti gli obiettivi assegnati al programma, definiti all'articolo 3 della presente decisione.

3. Per preparare le relazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 qui sopra, la Commissione inviterà gli Stati membri a presentare un contributo facente il punto nello sviluppo della cooperazione tra le università e le aziende nel campo della formazione alle tecnologie e alle loro applicazioni, come pure nelle misure che sono state prese per garantire il pieno sviluppo di questa cooperazione sia a livello nazionale che comunitario.

Articolo 7

La presente decisione entrerà in vigore il 1° gennaio 1990.

ALLEGATO

1. Il programma COMETT è costituito da una serie di azioni transnazionali destinate a rafforzare e favorire la cooperazione fra università ed imprese nell'ambito europeo in materia di formazione, avanzata, per rispondere ai cambiamenti tecnologici e ai mutamenti sociali.

Queste misure sono dirette alle persone in corso di formazione, ivi compresi i nuovi diplomati neo-laureati, e a quelle in attività, inclusi gli interlocutori sociali ed i formatori interessati.

2. Nell'ambito del programma COMETT, i vari progetti che beneficeranno dell'aiuto comunitario saranno selezionati in particolare in funzione del loro carattere di incentivo e di esempio e del loro contributo alla realizzazione degli obiettivi identificati all'articolo 3 della decisione. La selezione dei progetti terrà conto dell'evoluzione del programma-quadro di R & S tecnologico, indipendentemente dalla partecipazione delle imprese alle azioni in cui esso è coinvolto. Sarà posto un accento particolare sui bisogni di formazione delle piccole e medie imprese.
3. Con il programma COMETT saranno attuate le seguenti misure:

A. Rete europea

- a) Sviluppo e rafforzamento della rete europea esistente di consorzi università-imprese per la formazione (CFUI) aventi come obiettivo la collaborazione transnazionale nei seguenti settori:
 - l'identificazione dei bisogni in formazioni tecnologiche,
 - le formazioni al trasferimento dell'innovazione e sulle conseguenze della realizzazione del mercato interno e dell'Europa tecnologica, in particolare a profitto delle piccole e medie imprese, nel contesto della realizzazione del mercato interno,
 - lo sviluppo e l'uso comune di programmi congiunti di formazione tecnologica che fanno parte di altri settori del programma COMETT II,
 - il rafforzamento delle collaborazioni e dei trasferimenti interregionali nel settore delle formazioni tecnologiche;
- b) la Comunità apporterà il suo aiuto all'attuazione ed alla gestione della rete dei CFUI tenendo conto delle altre iniziative comunitarie di sostegno allo sviluppo locale e regionale e alle piccole e medie imprese;
- c) la Comunità accorderà un sostegno finanziario alle attività a dimensione europea ed al funzionamento dei CFUI che fanno parte della rete. Questo contributo, di carattere forfettario, non supererà, in linea di massima, il 50 % delle spese ammissibili. Questo sostegno per ogni CFUI sarà decrescente. Le soglie sono fissate rispettivamente a 70 000, 60 000 e 50 000 ECU per i primi tre anni. In alcuni casi eccezionali, debitamente giustificati, in particolare al fine di contribuire ad uno sviluppo più equilibrato del programma nella Comunità, il contributo di quest'ultima potrà superare la soglia del 50 % delle spese ammissibili.

B. Scambi transnazionali

- a) Aiuti specifici per promuovere, a profitto di tutti gli Stati membri, lo scambio transnazionale con l'attribuzione di borse:
 - i) agli studenti, ivi compresi i neo diplomati, a neo laureati che effettuano un periodo di formazione nelle imprese di un altro Stato membro, per periodi di breve/media durata (3 mesi/1 anno) o, eventualmente, per periodi più lunghi legati alla realizzazione di progetti industriali. Un criterio importante di valutazione nella selezione dei progetti presentati sarà la capacità dell'università d'origine di riconoscere questo periodo di formazione in impresa come parte integrante della formazione data nell'università;

- ii) al personale delle università e delle imprese messo a disposizione, rispettivamente, da un'impresa o da un'università di un altro Stato membro per partecipare ad attività di formazione ed arricchire le proprie conoscenze e pratiche professionali.
- b) Il contributo finanziario della Comunità sarà limitato alle spese dirette e indirette di mobilità dei beneficiari delle borse, alle spese di preparazione, di controllo e di organizzazione delle azioni attuate e, eventualmente, alle spese di perfezionamento linguistico dei beneficiari. Questo contributo avrà un carattere forfettario.

C. Progetti congiunti di formazione avanzata e formazione multimedia a distanza

- a) Sostegno a corsi intensivi di breve durata di formazione avanzata a dimensione europea per la rapida diffusione nelle università e nelle imprese dei risultati della ricerca, dello sviluppo nel campo delle nuove tecnologie e delle loro applicazioni e per promuovere, in particolare presso le piccole e medie imprese, il trasferimento dell'innovazione;
- b) Aiuti alla progettazione, messa a punto e sperimentazione a livello europeo di progetti congiunti innovatori di formazione avanzata — in particolare quelli interdisciplinari — svolti in comune da imprese diverse in collegamento con le università interessate di almeno due diversi Stati membri della Comunità nei settori relativi alle nuove tecnologie ed alle loro applicazioni nel contesto della realizzazione del mercato interno e del rafforzamento della sua coesione economica e sociale.
- c) Sarà dato sostegno a dispositivi multilaterali di formazione avanzata, svolti in comune da diverse imprese in collegamento con le università interessate, volti ad attuare sistemi «aperti» di formazione a distanza facenti appello alle nuove tecnologie o/e che si traducono in prodotti di formazioni trasferibili.
- d) Per le azioni precitate di cui ai punti a), b) e c), sarà data la precedenza ai progetti orientati verso la formazione dei formatori ed a quelli che favoriscono la partecipazione delle PMI alle azioni progettate. Particolare attenzione sarà rivolta ai progetti che associano, nella loro realizzazione, dei partners universitari ed industriali delle regioni periferiche della Comunità. A titolo eccezionale e per un periodo limitato, la Comunità potrà dare, in queste stesse regioni, il proprio appoggio ad azioni preparatorie allo sviluppo di progetti transnazionali.
- e) Il contributo finanziario della Comunità sarà limitato al 50 % dell'insieme delle spese sostenute a titolo delle iniziative descritte precedentemente sotto a), b) e c).

D. Misure complementari di promozione e di accompagnamento

- a) queste misure contemplano:
 - i) un sostegno alle azioni preparatorie, in particolare sotto forma di visite e di incontri aventi come obiettivo la pianificazione di progetti riguardanti i vari settori del programma e l'allargamento ad altri partners di progetti esistenti;
 - ii) uno scambio strutturato di informazioni e di esperienze, in particolare con un sostegno ai centri d'informazione COMETT creati dalla Comunità in vista di promuovere le loro azioni di scambi comunitari di diffusione e di animazione del programma e con lo sviluppo di una banca dati e di una posta elettronica fra i progetti;
 - iii) un'analisi e una verifica dell'evoluzione delle qualifiche e dei bisogni di formazione di fronte alle nuove tecnologie ed alle loro applicazioni;
 - iv) una migliore comprensione reciproca degli ostacoli che frenano lo sviluppo della collaborazione fra università e imprese nel campo della formazione per rafforzare questa cooperazione, ivi inclusa la formazione degli agenti di questa cooperazione;
 - v) la valutazione continua di COMETT II parallela alla sua attenzione sostegno tecnico e logistico alla realizzazione del programma.
- b) Il contributo finanziario della Comunità per queste misure complementari di accompagnamento potrà raggiungere il 50 % delle spese reali sostenute a titolo di queste iniziative.

A titolo indicativo, e con riserva di eventuali modifiche derivanti dall'attuazione progressiva di COMETT II, il 40 % dell'importo destinato al programma dall'autorità di bilancio sarà attribuito ai progetti congiunti di formazione avanzata e di formazione multimedia a distanza. Un'identica percentuale sarà attribuita agli scambi internazionali ed il resto sarà destinato alla rete europea dei CFUI e alle altre misure complementari di accompagnamento.

A titolo indicativo, l'importo ritenuto necessario per COMETT II, come indicato all'articolo 4, paragrafo 2 della decisione, dovrebbe permettere l'effettuazione da parte di 14 000 studenti e persone in formazione di un tirocinio transnazionale e l'attribuzione di 1 000 borse al personale delle imprese e delle università.
